



Camera di Commercio
Taranto

UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Ufficio del Registro delle imprese di Taranto

VIDIMAZIONE/BOLLATURA DEI LIBRI SOCIALI E DEI REGISTRI (ISTRUZIONI OPERATIVE)



VIDIMAZIONE/BOLLATURA DEI LIBRI SOCIALI E DEI REGISTRI (ISTRUZIONI OPERATIVE)

Avvertenze generali

Occorre compilare il modello “DISTINTA VIDIMAZIONI” indicando le generalità di chi presenta il modello (può essere anche un incaricato dell’impresa) e i dati identificativi dell’impresa, da verificare a cura dello sportellista che riceve il libro da bollare.

Nello spazio “Libro o scrittura” vanno elencati, uno per ogni riga prevista, i libri e le scritture contabili di cui si chiede la bollatura e la numerazione, iniziando da quelli obbligatori per proseguire con quelli presentati volontariamente dall’imprenditore.

Soggetti utilizzatori del modello

Tutte le imprese e gli altri soggetti per i quali l’ufficio del R.I. è tenuto alla bollatura dei libri, scritture, ecc. in base a disposizioni di legge o di regolamento.

Le competenze in materia di bollatura dei libri e delle scritture contabili

L’art. 8 della legge 18.10.01 n. 383 “Primi interventi per il rilancio dell’economia” (Legge Tremonti) ha introdotto modifiche al codice civile ed ad alcune disposizioni tributarie. E’ stato riformulato l’art. 2215 c.c. che, nella sua nuova versione, dispone per il libro giornale ed il libro inventari il solo onere della numerazione progressiva, escludendo in modo espresso qualsiasi ulteriore adempimento (bollatura e vidimazione - Agenzia delle Entrate Circ. 92/E del 22.10.2001). Sono state modificate, inoltre, le norme fiscali collegate di cui all’art. 39 D.P.R. n. 633/72 e art. 22 D.P.R. n. 600/73 che nel loro insieme estendono l’eliminazione ai registri previsti dalle disposizioni tributarie.

La Camera di Commercio di Taranto è competente per i soggetti giuridici aventi sede legale nella provincia; anche le associazioni senza scopo di lucro che non sono iscritte al Registro Imprese o al REA, nonché gli altri soggetti non iscrivibili al Registro Imprese o al REA possono richiedere la vidimazione/bollatura dei libri sociali e registri contabili.

Per le imprese plurilocalizzate, è competente l’ufficio del Registro delle Imprese presso il quale è iscritta la sede principale, e per la vidimazione e bollatura dei libri relativi alle sedi secondarie, *anche* l’ufficio ove è ubicata la sede secondaria ovvero unità locale operativa.

L’Ufficio del Registro delle Imprese non procederà alla bollatura:

- a) di libri, registri e scritture contabili di imprese o altri soggetti aventi la sede legale in altra provincia (tranne nel caso di libri relativi alle sedi secondarie);
- b) di libri, registri e scritture contabili la cui bollatura è a carico, per espressa disposizione normativa, di specifici enti quali INPS, INAIL, Questura, ecc. (ad es. i libri relativi ai lavoratori dipendenti, i libri prescritti dalla normativa di pubblica sicurezza, i registri previsti dalle leggi sull’imposta di fabbricazione).



VIDIMAZIONE/BOLLATURA DEI LIBRI SOCIALI E DEI REGISTRI (ISTRUZIONI OPERATIVE)

Modalità di predisposizione dei libri sociali e dei registri

I libri e registri soggetti a vidimazione/bollatura devono essere predisposti secondo le seguenti indicazioni operative:

- a) *nei libri/registri rilegati è necessario indicare sulla copertina degli stessi:* - la denominazione dell'impresa;
- il codice fiscale o la partita IVA dell'impresa;
- la tipologia del libro;
- il numero delle pagine e l'anno in cui avviene la bollatura/vidimazione;
- b) *nei libri/registri a modulo continuo o a fogli mobili è necessario riportare su ogni pagina i dati di cui al punto precedente, nonché la numerazione su ogni pagina preceduta dall'anno in cui avviene la bollatura/vidimazione;*
- c) *per la numerazione delle pagine occorre che:*
- l'ultima pagina sia sempre numerata e datata;
- il retro della pagina, se non utilizzato e quindi non numerato, deve essere annullato (barrato in diagonale per tutta la lunghezza della pagina);
- d) *le marche da bollo, se previste, devono essere applicate sull'ultima pagina utile intestata;*
- e) *il conteggio delle pagine, ai fini dell'imposta di bollo, si fa in base alle facciate scrivibili;*
- f) *i libri sezionali del libro giornale o del libro inventari devono avere una numerazione distinta e progressiva, con l'indicazione dell'anno e della tipologia di "sezionale" su ogni pagina del libro;*
- g) *per la vidimazione di libri relativi a soggetti giuridici non iscritti nel registro delle imprese ovvero nel REA occorre presentare fotocopia del numero di attribuzione di Partita IVA/Codice Fiscale, la dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante attestante la data di costituzione nonché l'ubicazione della sede legale.*

Imposta di bollo

L'imposta di bollo dovuta per la bollatura dei registri e libri sociali (pari ad € 16,00 ogni 100 pagine o frazione) può essere assolta esclusivamente con le seguenti modalità:

- l'applicazione delle marche da bollo nell'ultima pagina numerata (le marche verranno poi annullate dall'ufficio);
- tramite modello F23, utilizzando il codice tributo 458T denominato "imposta di bollo su libri e registri". In tal caso andrà allegato al modello di richiesta copia del modello F23 quietanzato dalla banca o dall'ufficio postale e gli estremi della bolletta di pagamento devono essere riportati sull'ultima pagina del libro o registro.

In ogni caso, l'imposta di bollo deve essere assolta prima che il registro sia posto in uso.



VIDIMAZIONE/BOLLATURA DEI LIBRI SOCIALI E DEI REGISTRI (ISTRUZIONI OPERATIVE)

Tassa di concessioni governative

Tassa forfettaria (per S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., Società Consortili per azioni o a responsabilità limitata, Aziende Speciali e Consorzi fra Enti territoriali costituiti ai sensi della legge 142/1190 sostituita dal D.Lgs. 267/2000) nella misura di € **309,87**, se l'ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione non supera l'importo di € 516.456,90 e di € **516,46**, se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo.

Il pagamento della tassa di concessione governativa può avvenire con le seguenti modalità:

- in caso di soggetti neo costituiti l'importo sopra riportato deve essere eseguito su conto corrente postale n. 6007 - intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Causale: Tassa annuale vidimazione libri sociali;
- per gli anni successivi, il versamento va effettuato entro il termine di pagamento dell'IVA dovuta per l'anno precedente (16 marzo), utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, Sezione Erario - Codice Tributo "7085" - Causale: Tassa annuale vidimazione libri sociali. Per le richieste di bollatura presentate dal 1° gennaio fino al termine previsto per tale adempimento deve essere esibita la ricevuta dell'anno precedente.

Tassa ordinaria (per Imprese individuali, Società di persone, Cooperative, Consorzi, Società di mutuo soccorso, Mutue assicuratrici)

Il pagamento ammonta ad € **67,00** per ogni registro di 500 pagine o frazione. Deve essere eseguito su conto corrente postale n. 6007 - intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara oppure con l'applicazione di marche di concessioni governative.

Le società cooperative edilizie, iscritte regolarmente all'Albo delle società cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico, beneficiano della riduzione ad un quarto della tassa di concessione governativa, ai sensi del Regio Decreto 28/04/1938 n. 1165 art. 147 lett. f), che ammonta ad € **16,75** per ogni registro, ogni 500 pagine o frazione, pagabili con l'applicazione di marche di concessioni governative o con versamento tramite conto corrente postale n. 6007 - intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Causale: Tassa annuale vidimazione libri sociali.

Informazioni utili

Libri digitali

"Libri Digitali" è il nuovo servizio della Camera di commercio di Taranto, sviluppato da Infocamere, che consente alle imprese di gestire e conservare digitalmente i libri d'impresa (libri sociali e contabili) e che sostituisce completamente le tradizionali modalità cartacea di tenuta, vidimazione, archiviazione e conservazione a norma dei libri, con pieno valore legale.

Attenzione: sono esclusi dal servizio i registri di carico e scarico rifiuti e i formulari di identificazione rifiuti, i quali devono essere tenuti obbligatoriamente in forma cartacea.

Link utili:

<https://libridigitali.camcom.it/deli/index.action>

https://www.youtube.com/watch?v=q0z_pmLX2KM



VIDIMAZIONE/BOLLATURA DEI LIBRI SOCIALI E DEI REGISTRI (ISTRUZIONI OPERATIVE)

Il servizio è attualmente fornito alle società di capitali ed di persone con sede legale nella provincia di Taranto (successivamente sarà esteso a tutte le imprese, a prescindere della forma giuridica), prevede il pagamento di un canone annuale da parte dell'impresa richiedente pari ad € 75,00 Iva inclusa

Start-Up Innovative

Le società iscritte nella sezione speciale start-up innovative sono esonerate dal pagamento di diritti, mentre sono tenute all'assolvimento dell'imposta di bollo nei casi di vidimazione dei libri/registri sociali. L'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 253 del 17.07.2019 ha stabilito che l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per le imprese start-up innovative non si può estendere alla bollatura dei libri sociali. E' stato specificato come sono da ricomprendere nell'esonero dall'imposta di bollo, quegli atti posti in essere per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese e quindi sono da escludere dall'agevolazione gli adempimenti non afferenti la funzione di pubblicità legale del registro delle imprese stesso.

Con la predetta interpretazione dell'Agenzia delle Entrate si ritiene superata la precedente nota prot.9340 del 18.04.2014 del Ministero dello Sviluppo Economico con la quale invitava Unioncamere ad interpretare "nella sua più ampia accezione possibile" l'esonero dal pagamento dei diritti di segreteria per gli adempimenti delle start-up innovative e la circolare n. 16/E dell'11.06.2015. dell'Agenzia delle Entrate che aveva ritenuto "anche l'esonero dal versamento dell'imposta di bollo possa essere interpretato come esonero generale, relativo a tutti gli atti posti in essere dalle start-up innovative, successivi all'iscrizione nel registro delle imprese".

Società in liquidazione o soggette a procedure concorsuali

Le società di capitali in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali non sono esonerate dal pagamento della tassa annuale forfettaria di concessione governativa, qualora permanga l'obbligo della tenuta di libri numerati e bollati nei modi previsti dal codice civile (v. Circolare n. 108/E del 03/05/1996).

Società trasformate

Nel caso di trasformazione di una società di persone in società di capitali, questa resterà soggetta al pagamento dell'imposta in via ordinaria (€ 67,00 per ogni libro ogni 500 pagine o frazione), con applicazione della tassa forfettaria annuale (in riferimento al capitale sociale o fondo di dotazione) a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di trasformazione.

Nel caso di trasformazione di una società di capitali in società di persone, il regime forfettario cessa di operare a decorre dall'anno successivo a quello della modifica della natura giuridica.

Richiesta vidimazione libri/registri già in uso

Nell'ipotesi in l'utente abbia iniziato ad utilizzare un libro/registro senza averne richiesto la preventiva vidimazione non sarà possibile per l'Ufficio del Registro delle imprese vidimare a posteriori le pagine già utilizzate.

Qualora ricorra tale ipotesi, dovrà essere presentato per la vidimazione un nuovo libro/registro non ancora utilizzato.

Assenza dell'attestazione di avvenuto pagamento delle concessioni governative



**VIDIMAZIONE/BOLLATURA DEI LIBRI SOCIALI E DEI REGISTRI
(ISTRUZIONI OPERATIVE)**

In caso di omesso del pagamento della tassa di concessioni governative ovvero in caso di mancata documentazione dell'avvenuto pagamento (l'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla richiesta di vidimazione/bollatura) i libri non saranno accettati.

Sede per l'accesso al servizio ed orari

La bollatura/vidimazione può essere richiesta presso la sede camerale (Taranto Viale Virgilio n.152 - Ufficio Registro delle Imprese).

Lo sportello per la vidimazione/bollatura dei libri è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00.

SOCIETA' DI CAPITALI - SOCIETA' CONSORTILI PER AZIONI ED A RESPONSABILITA' LIMITATA		
TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE	IMPOSTA DI BOLLO	DIRITTI DI SEGRETERIA
<p>- € 309,87 se il capitale sociale è inferiore o uguale a euro 516.456,90</p> <p>- € 516,46 se il capitale sociale è superiore a euro 516.456,90</p> <p>modalità di pagamento</p> <p>-società di nuova costituzione: c/c postale n. 6007 intestato a Agenzia delle Entrate - bollatura e numerazioni libri sociali (l'attestazione del versamento va allegata al modello)</p> <p>-società già esistenti: pagamento con modello F24 codice tributo 7085 (fotocopia va allegata al modello) scadenze entro il 16 marzo di ogni anno</p>	<p>n. 1 marca da bollo da € 16,00 ogni 100 pagine o frazione di 100 da applicare sull'ultima pagina numerata</p>	<p>€ 25,00 a libro</p>

LIBRO GIORNALE E LIBRO INVENTARI (bollatura facoltativa). La legge 383/2001 ha stabilito la non obbligatorietà della vidimazione a decorrere dal 25/10/2001.		
TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE	IMPOSTA DI BOLLO	DIRITTI DI SEGRETERIA
<p>€ 309,87 se il capitale sociale è inferiore o uguale a euro 516.456,90</p> <p>- € 516,46 se il capitale sociale è superiore a euro 516.456,90</p>	<p>n. 1 marca da bollo da € 16,00 ogni 100 pagine o frazione di 100 da applicare sull'ultima pagina numerata</p>	<p>€ 25,00 a libro</p>



**VIDIMAZIONE/BOLLATURA DEI LIBRI SOCIALI E DEI REGISTRI
(ISTRUZIONI OPERATIVE)**

SOCIETÀ DI PERSONE - DITTE INDIVIDUALI - CONSORZI - COOPERATIVE - ASSOCIAZIONI - SOCIETÀ SEMPLICI - FONDAZIONI		
TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE	IMPOSTA DI BOLLO	DIRITTI DI SEGRETERIA
<p>€ 67,00 ogni 500 pagine o frazione di 500</p> <p>modalità di pagamento c/c postale n. 6007 intestato a Agenzia delle Entrate - bollatura e numerazioni libri sociali (l'attestazione del versamento va allegata al modello) oppure con l'applicazione di marche di concessioni governative</p>	<p>n. 1 marca da bollo da € 16,00 ogni 100 pagine o frazione di 100 da applicare sull'ultima pagina numerata</p>	<p>€ 25,00 a libro</p>

LIBRO GIORNALE E LIBRO INVENTARI (bollatura facoltativa). La legge 383/2001 ha stabilito la non obbligatorietà della vidimazione a decorrere dal 25/10/2001.		
TASSA CONCESSIONI GOVERNATIVE	IMPOSTA DI BOLLO	DIRITTI DI SEGRETERIA
<p>€ 67,00 ogni 500 pagine o frazione di 500</p> <p>modalità di pagamento c/c postale n. 6007 intestato a Agenzia delle Entrate - bollatura e numerazioni libri sociali (l'attestazione del versamento va allegata al modello) oppure con l'applicazione di marche di concessioni governative</p>	<p>n. 2 marca da bollo da € 16,00 ogni 100 pagine o frazione di 100 da applicare sull'ultima pagina numerata</p>	<p>€ 25,00 a libro</p>

1. I CONSORZI DI GARANZIA FIDI: l'art. 13, comma 36 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, con la legge 24 novembre 2003, n. 326, prevede che i consorzi di garanzia collettiva fidi oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti tra quelli la cui tenuta è obbligatoria, devono tenere: *a)* il libro dei consorziati; *b)* il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea; *c)* il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo amministrativo collegiale; *d)* il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.

Il libro indicato al punto a), prima che sia messo in uso, ai sensi dell'articolo 2615 c.c., deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio dall'ufficio del Registro delle imprese o da un notaio.

2. LE COOPERATIVE sono trattate alla stessa stregua delle società di persone;

3. LE COOPERATIVE EDILIZIE: *a)* sono esenti dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 66, comma 6/bis, D.L. n. 331/93 convertito nella Legge 29/10/93 n. 427; *b)* sono soggette a una tassa di concessione governativa di € **16,75** ogni 500 pagine o frazione, ai sensi dell'art. 147 lett. f) R.D. 28/04/38 n. 1165;

4. LE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE: sono esenti dalla tassa di concessioni governative (Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Puglia - Interpello 917-24/2015).

5. LE COOPERATIVE SOCIALI ED ONLUS: sono esenti dalla tassa di concessioni governative (Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Puglia - Interpello 917-24/2015 che modifica di fatto il precedente orientamento dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Puglia - del 04.11.2002 prot. n.02/47823).



VIDIMAZIONE/BOLLATURA DEI LIBRI SOCIALI E DEI REGISTRI (ISTRUZIONI OPERATIVE)

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI (art. 2421 c.c.):

- Libro dei soci
- Libro delle obbligazioni
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di gestione
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di sorveglianza
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato per il controllo sulla gestione
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
- Libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2447 sexies c.c.

I presenti libri vanno numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio prima di essere messi in uso a norma dell'art. 2215 c.c.

LIBRI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI

A titolo esemplificativo sono considerati registri soggetti a vidimazione e/o bollatura da norme speciali, in presenza di libri diversi dovrà essere fornito il rinvio alla legge che stabilisce l'obbligatorietà della bollatura del registro:

- Libro giornale per l'autenticazione delle girate ex R.D. n. 239/42;
- Libro cambio ex legge n. 1/56;
- Registro fidi ex legge n. 1/56;
- Registro premi ex legge n. 1216/61;
- Registro dei palinsesti (Registro dei programmi) ex legge 223/90 (il comma 4 art. 20 Legge 223/1990, che introduceva la tenuta del registro, è stato abrogato dall'art. 54 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177);
- Registro giornale degli incarichi ex legge n. 264/91, tenuto dalle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
- Registro di carico scarico degli olii usati (l'art. 8 del D.Lgs. 95/1992, che introduceva la tenuta del registro, è stato abrogato dall'art. 264, comma 1 lett. o), del D.Lgs. 152/2006);
- Registro di contabilità dei lavori pubblici (soggetto al pagamento della tassa di concessioni governative ed all'assolvimento dell'imposta di bollo - Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Puglia - nota n. 917-20198/2003 del 05.06.2003);
- Registro dei formulari di identificazione rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 22/97 (GRATUITO ex art. 1, comma 26, del D.Lgs. n. 389/97);
- Registro di carico/scarico rifiuti ai sensi dell'art 190, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, modificato dall'art. 2, comma 24-bis, del D.Lgs. 4/2008 (sono dovuti i diritti di segreteria - esente da imposta di bollo e tassa di concessioni governative);
- Registro tenuto dal commissario liquidatore delle società cooperative, enti o consorzi cooperativi ex art. 10 comma 7 Legge 23 luglio 2009 n. 99 (soggetto al pagamento dei diritti di segreteria di € 10,00 ed all'assolvimento dell'imposta di bollo);
- Registro e bollettario a ricalco, sia cartaceo che informatico, tenuti obbligatoriamente dagli Istituti vendite giudiziarie ai sensi degli artt. 4 e 5 del decreto ministeriale 18 dicembre 2001 n. 455 (sono dovuti i diritti di segreteria - esente da imposta di bollo e tassa di concessioni governative).



VIDIMAZIONE/BOLLATURA DEI LIBRI SOCIALI E DEI REGISTRI (ISTRUZIONI OPERATIVE)

REGISTRI IVA - REGISTRI TENUTI AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI

La legge 383/2001 ha stabilito la non obbligatorietà della bollatura a decorrere dal 25/10/2001. Le normative di riferimento è contenuta nel DPR 633/1972, nel DPR 600/1973 e nelle leggi che prevedono ulteriori registri per operazioni specifiche.

L'elenco non è esaustivo:

- Registro IVA acquisti e vendite (o registro delle fatture emesse);
- Registro IVA acquisti e vendite CEE;
- Registro dei corrispettivi;
- Registro dei beni ammortizzabili;
- Registro prima nota cassa;
- Registro unico IVA;
- Registro unico IRPEF;
- Registro riepilogativo (circolare ministeriale n. 27 del 21/11/1972);
- Registro fatture in sospeso;
- Registro di carico registratori fiscali;
- Registro protocollo dichiarazioni esportatori (emesse o ricevute);
- Registro merci in conto deposito;
- Registro prima nota cassa;
- Registro bolle di accompagnamento e/o ricevute fiscali;
- Registro di carico/scarico per centro elaborazione dati;
- Registro cronologico (tenuto dai professionisti);
- Registro onorari e spese (tenuto dai professionisti);
- Registro editori;
- Registro delle esportazioni in conto deposito;
- Registro dei codici;
- Corrispondenza e copie fatture;
- Registro delle movimentazioni finanziarie;
- Registro IVA multiaziendale;
- Registro sezionale per acquisti intra-comunitari;
- Registro acquisti intra-comunitari di enti non commerciali e agricoltori esonerati;
- Registro dei trasferimenti intra-comunitari diversi da cessioni o acquisti;
- Registro delle dichiarazioni d'intento;
- Registro campioni gratuiti (omaggi);
- Registro relativo ai prodotti soggetti a contrassegno;
- Registro merci in conto lavorazione, in conto prova e in visione;
- Registro rimanenze merci;
- Registro merci ricevute;
- Registro merci in comodato;
- Registro corrispettivi per mancato/irregolare funzionamento registratore di cassa;
- Registro multiaziendale per centro elaborazione dati;
- Registro delle somme ricevute in deposito;
- Registro incassi e pagamenti;
- Registro dei corrispettivi/acquisti agenzie di viaggio;
- Registro di carico e scarico dei corrispettivi e degli acquisti dei beni usati;
- Registro degli acquisti da raccoglitori;
- Registro degli imballaggi non restituiti;
- Registro dei movimenti dei beni nei depositi IVA.



VIDIMAZIONE/BOLLATURA DEI LIBRI SOCIALI E DEI REGISTRI (ISTRUZIONI OPERATIVE)

BOLLATURA DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI

1. Bollatura presso uffici INAIL o INPS

- Registro matricola;
- Libro paga;
- Registro delle presenze.

2. Bollatura presso ufficio A.S.L.

- Registro di carico/scarico tenuto dai detentori di presidi sanitari;
- Registro degli infortuni.

3. Bollatura presso l'autorità locale di pubblica sicurezza

- Registro delle operazioni giornaliera per i commercianti di oggetti e metalli preziosi, orafi;
- Registro delle operazioni giornaliera per attività di recupero crediti;
- Registro delle operazioni giornaliera per fabbricanti e commercianti di armi, esercenti fabbriche e depositi di esplosivi;
- Registro delle operazioni giornaliera tenuto dagli autodemolitori;
- Registro delle operazioni giornaliera tenuto dalle agenzie matrimoniali.

4. Bollatura presso L'ufficio commercio del Comune

- Registro degli affari giornalieri delle agenzie pubbliche per conto terzi;
- Registro dei beni usati, preziosi e antichi, per il commercio dei beni usati;
- Registro delle auto in deposito per i venditori di auto usate.

5. Bollatura presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate

- Registro di inquinamento atmosferico;
- Registro per il personale delle associazioni di volontariato;
- Registro degli aderenti alle associazioni di volontariato.